



## Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico

### Informazioni sugli atti di riferimento

Numero dello schema:	392
Titolo:	Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico
Norma di autorizzazione:	Articolo 8, commi 1, lettera d) e 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	28 febbraio 2017
assegnazione:	28 febbraio 2017
termine per l'espressione del parere:	29 aprile 2017

### Presupposti normativi

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

La citata disposizione attribuisce al Governo una delega volta a riorganizzare le funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico anche mediante trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La delega precisa che questo eventuale intervento di trasferimento potrà essere disposto previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica dello stesso. Gli obiettivi perseguiti sono la riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati riguardanti la proprietà e la circolazione dei veicoli e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza. Le relative funzioni saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 8, comma 5** disciplina le procedure per l'esercizio della delega:

- attribuisce l'iniziativa al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati;
- la fase consultiva prevede l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché, successivamente, delle Commissioni parlamentari. *Lo schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento non è corredato dai pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato;*
- qualora tali pareri non vengano espressi nei termini, il Governo può comunque procedere nell'esercizio della delega;
- sono chiamate a pronunciarsi, in prima battuta, sia le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari della Camera e del Senato sia la Commissione parlamentare per la semplificazione. Il termine per l'espressione dei pareri è di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione: in questo caso sono chiamate a pronunciarsi soltanto le Commissioni competenti per materia, che hanno dieci giorni di tempo dalla nuova trasmissione per esprimersi sulle osservazioni del Governo;
- è previsto, infine, un meccanismo di scorrimento dei termini per l'esercizio della delega: "Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni".

Il termine per l'esercizio della delega era stato originariamente fissato al 28 agosto 2016. L'[articolo 1 della legge n. 131 del 2016](#), di conversione del [decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67](#), ha prorogato di ulteriori sei mesi tale termine, la cui scadenza è pertanto stabilita al 28 febbraio 2017. Proprio in tale data lo schema di

decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere con il conseguente scorrimento di 90 giorni del termine di esercizio della delega, pur in assenza dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

L'**articolo 8, comma 6** delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di ciascuno dei decreti legislativi adottati a norma del comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega principale, entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore.

## Contenuto

Lo schema in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione costituisca il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al [libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile](#). Viene contestualmente soppresso il certificato di proprietà, mediante l'abrogazione di tutte le disposizioni del codice della strada che lo prevedono (articolo 5).

Il rispetto del termine del 1° luglio 2018 è subordinato all'adozione del decreto interministeriale previsto dall'**articolo 2, comma 2**, concernente la fissazione di una tariffa unica per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione (su cui *infra*): *l'applicazione della nuova disciplina legislativa è pertanto soggetta a una condizione sospensiva, legata all'emanazione di un atto subordinato*.

A norma dell'**articolo 4, comma 1**, le carte di circolazione e i certificati di proprietà, anche in formato elettronico, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la loro validità fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.

Ai sensi dell'**articolo 1**, nella carta di circolazione, intesa come nuovo documento unico, redatto in conformità a quanto previsto dalla [direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/UE](#) del Consiglio, sono annotati (**comma 2**):

- a) i dati tecnici del veicolo;
- b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91, 93 e 94 del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#);

L'articolo 91 del codice della strada disciplina l'immatricolazione dei veicoli nei casi di mezzi destinati alla locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e di vendita di veicoli con patto di riservato dominio. L'articolo 93 contiene la disciplina generale concernente le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Tale norma disciplina in particolare l'immatricolazione dei veicoli e il rilascio della carta di circolazione. E' stabilito inoltre, per i veicoli per i quali è obbligatoria l'iscrizione al Pubblico registro automobilistico, l'obbligo di rilascio del certificato di proprietà. L'articolo 94 infine stabilisce le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario degli stessi.

- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico (PRA), relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;

- d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nella carta di circolazione saranno inoltre annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e i provvedimenti di fermo amministrativo. Le modalità, anche telematiche, secondo le quali tali annotazioni sono effettuate saranno definite con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (**comma 3**).

Il **comma 4** fa salve le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito al rilascio della carta di circolazione precisando che la stessa ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti. Tuttavia mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile "per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo" resta comunque ferma la responsabilità dell'Automobile club d'Italia (ACI) per i dati relativi alla proprietà.

L'**articolo 2** definisce la procedura di rilascio della carta di circolazione. Si prevede in particolare che il soggetto interessato presenti istanza di rilascio del citato documento unico ai fini della prima immatricolazione, della reimmatricolazione o dell'aggiornamento della stessa conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, corredata dalla relativa documentazione (**comma 1**):

- a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA) nelle ipotesi previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#), ivi compresi gli uffici di ACI-PRA in quanto STA;
- b) presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#).

Il [decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000](#) reca norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Tale normativa istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista. Gli sportelli telematici possono essere attivati presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile, presso gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA, nonché presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.

Le operazioni escluse dall'ambito di applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#) sono indicate all'articolo 1 del citato decreto e sono le seguenti: le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché di veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono infine escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo. Si segnala inoltre che l'articolo 3 del decreto prevede che lo sportello non effettui le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al [comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

L'istanza è presentata sulla base di un modello unificato definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli uffici che le ricevono, per via telematica, al Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del Codice della Strada (**comma 3**).

Il Centro elaborazione dati trasmette contestualmente al Pubblico registro automobilistico, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alla proprietà ed allo stato giuridico del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico (**comma 4**) e, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del PRA, consente agli sportelli telematici dell'automobilista e agli uffici della motorizzazione civile di stampare la carta di circolazione (**comma 5**).

Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle trascrizioni secondo la disciplina contenuta nel [regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 febbraio 1928, n. 510](#). Nel caso in cui accertino irregolarità, entro il termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano la formalità di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata comunicazione allo sportello telematico dell'automobilista richiedente e all'ufficio della motorizzazione civile competente, ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai sensi dell'[articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (articolo 2, comma 6).

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del codice della strada, nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e di cessazione dalla circolazione sono presentate agli uffici della motorizzazione civile e agli sportelli telematici dell'automobilista, che le trasmettono al Centro elaborazione dati (CED) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I provvedimenti di fermo amministrativo sono notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED (**comma 7**).

L'**articolo 3** prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acceda, a titolo gratuito e in via telematica, a tutte le informazioni contenute nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee.

L'**articolo 4, comma 2** stabilisce infine che le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti al decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai costi di rilascio e di aggiornamento della carta di circolazione come documento unico, l'**articolo 2, comma 2** prevede che sia corrisposta una tariffa unica, determinata con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile 2018. Sempre con decreto emanato secondo le medesime modalità è disposto l'aggiornamento della tariffa medesima.

L'importo della tariffa non può superare la somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente (in relazione alle operazioni amministrative concernenti il certificato di proprietà e la carta di circolazione), tenuto conto dei costi dei servizi. Il medesimo decreto determina inoltre l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione del certificato di proprietà e della carta di circolazione, i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio e le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile degli importi di rispettiva competenza.

Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla [legge n. 870 del 1986](#) (**comma 2, ultimo periodo**).

La [legge n. 870 del 1986](#) contiene "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti". La tabella 3 allegata a tale legge contiene le tariffe concernenti alcune operazioni che implicano l'aggiornamento della carta di circolazione che non devono essere riportate nel pubblico registro automobilistico. Si tratta in particolare di

omologazioni, degli esami per l'accertamento di determinati requisiti professionali, del rilascio o del rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo o in conto proprio, di visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, ecc.

L'**articolo 3, comma 2** fa inoltre salve le disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione, contenute nell'[articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e quelle di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011](#) (per un mero refuso nel testo è scritto 6 maggio 2001), n. 68.

L'Imposta Provinciale di Trascrizione - IPT è un'imposta istituita dalle province con regolamento ([articolo 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997](#), successivamente modificata dal citato decreto legislativo n. 68 del 2011, articolo 17) ed è dovuta per ciascun veicolo al momento di alcune richieste formulate all'ufficio provinciale ACI (PRA); l'importo base dell'imposta è stabilito con decreto del Ministero delle Finanze. Le Province possono deliberare di **aumentare l'importo** stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30%.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore precisando che le disposizioni dell'**articolo 5, commi 1 e 2**, entrano in vigore solo successivamente all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che concerne la determinazione della tariffa unica.

Le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni sono contenute nell'**articolo 5**.

Più nel dettaglio il **comma 1**, oltre ad espungere (come già segnalato) dal [decreto](#) legislativo n. 285/1992 ogni riferimento al certificato di proprietà, conseguentemente alle nuove competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interviene sul codice della strada:

- attribuendo - attraverso modifiche all'articolo 93- esclusivamente agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi previsti con riguardo alla circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e al trasferimento di proprietà degli stessi;
- modificando l'articolo 94, in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi riconoscendo agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (attualmente tale competenza spetta agli uffici del PRA) la competenza a rilasciare, in caso di trasferimento di proprietà, la nuova carta di circolazione. La disposizione inoltre precisa che agli uffici del PRA spetta provvedere alla trascrizione del trasferimento ovvero, qualora accerti irregolarità, procedere alla riacquisizione della formalità entro 3 giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse telematicamente dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale;
- abrogando le disposizioni relative alla carta provvisoria di circolazione prevista dall'articolo 95-*bis*;
- intervenendo sull'articolo 96, trasferendo alla regione le funzioni attualmente spettanti all'ACI in ordine al mancato pagamento della tassa automobilistica ed abrogando la possibilità di effettuare ricorso avverso al provvedimento di cancellazione conseguente al mancato pagamento della medesima tassa per almeno tre anni al Ministro dell'economia e delle finanze;
- modificando l'articolo 101 prevedendo che la targa del veicolo e il relativo documento di circolazione debbano essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti nel caso in cui l'interessato non ottenga l'iscrizione al PRA non più entro novanta giorni, ma entro tre giorni dal rilascio del documento stesso;
- sottraendo agli uffici del PRA (per attribuirle al Dipartimento per i trasporti) le funzioni attribuite con riguardo agli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, ai sensi dell'articolo 103;
- prevedendo che, ex. articolo 213, nel caso di confisca dei veicoli il provvedimento debba essere comunicato dal prefetto non più direttamente al PRA, ma al Dipartimento per i trasporti per l'annotazione al PRA.

Il **comma 2** modifica l'[articolo 231, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006](#), in materia di veicoli fuori uso.

Il comma oggetto di modifica, nella sua formulazione vigente, prevede che la cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avvenga esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. Lo schema di decreto interviene sul secondo periodo del comma 5 dell'articolo 231, sopprimendo il riferimento al certificato di proprietà e prevedendo che la carta di circolazione e le targhe vengano restituite ad uno sportello telematico dell'automobilista.

I **commi 3 e 4** demandano infine a successivi regolamenti, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle disposizioni di coordinamento relative rispettivamente al regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada ([D.P.R. 495/1992](#)) e al regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ([D.P.R. 358/2000](#)).

## Tipologia del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo e della giustizia. È corredato delle seguenti relazioni:

- illustrativa;
- tecnica;
- analisi tecnico-normativa;
- analisi d'impatto della regolamentazione.

Sullo schema sono chiamate a pronunciarsi anche la Commissione Trasporti della Camera dei deputati, la Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato e le Commissioni Bilancio dei due rami.

## Raffronto con la delega

L'articolo 8, comma 1, lettera d), della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#) indica come criterio della delega la "riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

La disposizione indica dunque due obiettivi della delega:

- la "riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli", che la relazione tecnica non quantifica;
- "la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza". L'**articolo 2, comma 2** contiene due previsioni: la tariffa unica non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe attualmente vigenti (la portata prescrittiva della disposizione è diretta ad evitare nuovi oneri per i cittadini e non già a conseguire risparmi); l'imposta di bollo unificata deve comunque garantire "i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio". La relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) afferma che la realizzazione del risparmio per l'utenza potrà essere quantificata soltanto all'atto dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà fissare, entro il 30 aprile 2018, l'importo della tariffa unica (sezione 1, lettera B). *In questo modo, si affida la realizzazione di uno dei due obiettivi della delega ad un successivo atto di natura secondaria, sul quale non è previsto il parere parlamentare, rinviando la determinazione della tariffa – presupposto dell'applicazione della nuova disciplina – ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate.* Lo stesso decreto interministeriale dovrà anche disciplinare "le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza", *senza nessuna predeterminazione legislativa, che possa circoscrivere la discrezionalità amministrativa*, attribuita al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che è una delle parti in causa (la Motorizzazione civile è una direzione generale del Ministero).

I due obiettivi sono perseguibili – in base alla delega – attraverso la riorganizzazione delle funzioni svolte dal PRA, che può avvenire anche tramite il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o tramite l'eventuale istituzione di un'agenzia. Alla riorganizzazione deve conseguire un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. *Lo schema in esame sembra prescindere dagli aspetti organizzativi, limitandosi a prevedere la carta di circolazione come documento unico, nel quale devono confluire anche i dati del PRA.*



## Formulazione del testo

All'**articolo 2, comma 1**, con riguardo alla presentazione delle istanze di rilascio del documento unico, *andrebbe valutata l'opportunità di:*

- *chiarire, alla lettera a), se le istanze possano essere presentate, come sembrerebbe intendersi dalla dizione "qualsiasi sportello telematico dell'automobilista", anche presso gli sportelli telematici dell'automobilista eventualmente presenti presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica, posto che questi ultimi due casi non vengono menzionati dalla disposizione, che fa esplicito riferimento solo agli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;*
- *precisare puntualmente, anche mediante un esplicito richiamo all'[articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358](#), in quali casi le istanze debbano essere inoltrate all'Ufficio della Motorizzazione Civile invece che allo Sportello telematico dell'automobilista.*

Con riferimento a quanto indicato all'**articolo 1, comma 4**, che stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è responsabile "per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo" mentre l'Automobile club d'Italia (ACI) è responsabile per i dati relativi alla proprietà, *andrebbe valutata l'opportunità di precisare di quali dati riportati sulla carta di circolazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia effettivamente responsabile il Ministero e di quali l'Automobile Club d'Italia*. Ciò anche in considerazione del fatto che i dati di cui alla lettera c) del comma 2, che non sembrano riferirsi esclusivamente alla proprietà del veicolo, sono espressamente validati dal Pubblico registro automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia.

## Nota breve n. 15 4 aprile 2017

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	legislazione@camera.it - 066760-3855	 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.